

COMUNE DI TITO
REGOLAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

Approvato con deliberazione di CC. n°4 del 05/03/2008

Art.1
OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare ha per oggetto l'appalto dei seguenti servizi ed attività connesse:

- Servizio di rimozione e blocco dei veicoli disposti dalla Polizia Municipale di Tito ai sensi degli artt. 213, 214, 215 e 159, comma 2 del C.d.S.,
- Recupero dei veicoli incidentati sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;
- Recupero veicoli oggetto di sequestro penale in applicazione del codice di procedura penale;
- Recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;
- Gestione della depositaria, consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse;

Art. 2
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

Il servizio di rimozione dei veicoli va effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il codice della strada.

La rimozione va effettuata in tutti i casi previsti dal vigente C.d.S. (dlgs. 285/92); nei casi in cui i veicoli coinvolti in incidenti costituiscano intralcio o pericolo alla circolazione; nonché in tutti i casi in cui la rimozione materiale del veicolo avvenga in esecuzione di sanzioni accessorie o misure cautelari diverse, quali il sequestro amministrativo e penale o il fermo del veicolo.

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art.215 del C.d.S. e dall'art. 397 del regolamento di esecuzione.

Art. 3
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio sarà espletato mediante bando di gara, secondo le modalità previste nel bando stesso, il criterio per l'aggiudicazione, sarà (oltre al possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle leggi vigenti), il maggior aggio percentuale sulle tariffe del servizio in oggetto (rimozione, custodia, ecc.) non inferiore comunque al 10%.

Art. 4
DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del reg. esecuzione C.d.S. ha durata biennale, e può essere affidato in concessione, ai soggetti che abbiano maturato una adeguata e documentabile esperienza nel settore rimozione veicoli, e che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. 24/07/77 n°616, e di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (DPR 495/92), e dal bando di affidamento.

Art. 5
ATTREZZATURE

La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con almeno due veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S., nonché dall'art. 159 del C.d.S. Almeno un veicolo dovrà essere di tipo "leggero", ossia avente una massa ammissibile a pieno carico < 3,5 T ed almeno un altro dovrà avere una portata (massa a pieno carico > 3,5 T) tale da poter consentire la rimozione di furgoni leggeri, fuoristrada, ecc. Ulteriori requisiti, potranno essere richiesti nel bando di assegnazione della concessione.

Art.6
DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria in disponibilità del concessionario, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge, sia per la custodia "semplice" dei veicoli, sia per la custodia giudiziaria.

La depositaria dovrà essere ubicata nel territorio comunale di Tito, e dovrà avere un'ampiezza tale da permettere la sosta di un numero di veicoli non inferiore a venti.

Art. 7
ORARIO DI SERVIZIO ED ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Municipale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche in orario notturno.

Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'arco orario dalle 08.00 alle 20.00 per almeno otto ore nei giorni feriali, e per almeno quattro ore nei giorni festivi.

L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 8
TARIFFE DEI SERVIZI

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle previste dal D.M. n°401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici ISTAT, ed i cui importi sono esplicitati nell'allegato "A" del presente regolamento, lo stesso allegato contiene anche le specifiche indicazioni per determinare l'importo da pagarsi in base ai servizi erogati. Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con deliberazione di G.C. secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 9
ASSICURAZIONI, PENALI E RESPONSABILITA'

Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità (anche eventualmente stipulando idonea polizza assicurativa) per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione nelle mani dell'avente titolo.

Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente C.d.S.

La depositaria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto (anche parziale) dei veicoli custoditi e delle cose in essi contenute.

E' fissata una penale di cinquanta euro a carico della ditta concessionaria che ingiustificatamente non ottemperi alle richieste di intervento da parte degli organi di Polizia Stradale.

Art.10

ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Municipale di Tito, la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art.11

RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI – MODULISTICA - REGISTRI

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni dieci giorni alla Polizia Municipale, l'elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse, il concessionario rilascerà quietanza, in triplice copia secondo le modalità sopraesposte.

Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta e fornita dalla Polizia Municipale di Tito.

Art.12

MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSSI

In caso di mancato ritiro dei veicoli rimossi da parte dei proprietari, si seguono le procedure stabilite dalla legislazione al momento vigente.

Art.13

RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEI VEICOLI RIMOSSI

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario)

Art.14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli "carro-attrezzi"

dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro in tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore.

Art. 15
PENALITA' – CONTENZIOSO

Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza) sarà applicata (anche su segnalazione degli agenti accertatori) da parte del responsabile della Polizia Municipale di Tito una penale pari a cento euro. Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni (es. abbandono della custodia dei veicoli, percepimento indebito di somme di denaro, alterazione registri) potranno essere causa (a discrezione del responsabile della Polizia Municipale) di rescissione del contratto.

Per ogni controversia relativa al servizio rimozione che coinvolga il Comune di Tito e/o la Polizia Municipale di Tito, si farà ricorso prioritariamente all'istituto dell'arbitrato. Negli altri casi il foro competente è quello di Potenza.

Art.16
ADEMPIMENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il Corpo di Polizia Municipale di Tito, manterrà un registro su cui dovranno essere riportate le rimozioni effettuate dai propri agenti o eventualmente da altri organi di Polizia Stradale (la comunicazione dei prelievi sarà a cura di questi ultimi), riportando i seguenti dati:

- Tipo veicolo
- Targa
- Località di prelievo
- Orario della rimozione
- Articolo C.d.S. violato o altro motivo della rimozione
- Data di riconsegna del veicolo

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate in apposito verbale di prelievo.

Art.17
VERSAMENTO DELLE SPETTANZE AL COMUNE

La liquidazione di quanto dovuto all'amministrazione Comunale a titolo di aggio, (vedi art.3) avverrà con cadenza semestrale, entro il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento, mediante versamento alla tesoreria Comunale. Il concessionario fornirà alla Polizia Municipale di Tito, e all'ufficio ragioneria un quadro riepilogativo della contabilità, a cui allegare le copie delle quietanze di cui all'art. 11.

Art.18
DIVIETO DI SUBAPPALTO

Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art.19

CASI DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DEL PREFETTO O DEL GIUDICE DI PACE

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al C.d.S. che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis. del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente di tutte le spese di prelievo, custodia, ecc. senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune e/o dell'agente accertatore.

Art.20

ZONE IN CUI NON SI GARANTISCE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione nelle seguenti strade: Via Mazzini, via Caffarelli, via Marconi, L.go Castello, via Notargallotto, alcuni tratti di via Federici, in tutte le strade con larghezza inferiore a 4.5 metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell'agente accertatore non vi sia la possibilità tecnica di rimuovere il veicolo.

Art.21

DISPOSIZIONI FINALI

Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente regolamento, potrà essere disciplinato dal bando di gara e dall'eventuale capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio.

ALLEGATO "A"

Specifiche: il conducente del veicolo che abbia provocato l'intervento di rimozione, e che sopraggiunga prima che il carro attrezzi si sia avviato verso la depositaria, è tenuto a pagare le spese concernenti il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica fino al luogo di intervento. Nel caso in cui il veicolo sia stato già caricato, dovranno essere aggiunte le spese relative alle cd. "operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo".

L'indennità chilometrica è determinata in modo forfettario, nella misura di cinque chilometri per l'andata e cinque per il ritorno, indipendentemente dalla località d'intervento.

In orario notturno (determinato in base all'orario di chiamata del carro attrezzi da parte dell'organo accertatore e compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo) ed in orario festivo (le 24 ore della giornata festiva) tutte le tariffe sono maggiorate del 30% (tariffa X 30% + iva).

Tariffe di rimozione

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1.5 T		
Tipologia di intervento	Euro	Con IVA
Diritto di chiamata	15.00	18.00
Operazioni connesse al carico e scarico del veicolo	20.00	24.00
Indennità chilometrica (determinata in modo forfettario)	3.00/Km	3.60/Km

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1.5 T e fino a 3.5 T		
Tipologia di intervento	Euro	Con IVA
Diritto di chiamata	18.00	21.60
Operazioni connesse al carico e scarico del veicolo	35.00	42.00
Indennità chilometrica (determinata in modo forfettario)	4.00/Km	4.80/Km

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 T
Si applicano le tariffe riportate per i veicoli da 1.5 a 3.5 T, aumentate del 10% per ogni tonnellata che eccede al valore di 3.5 T della massa complessiva a pieno carico (tariffa x 10% + Iva)

Tariffe di custodia

Non sono dovute le spese di custodia relative al giorno della rimozione (fino alle ore 24.00 del giorno in cui è avvenuta la rimozione).

Le tariffe sotto riportate, sono indicate in euro, e comprensive di iva al 20 %.

	1° giorno	Dal 2° al 30° giorno	Per ogni giorno successivo
Ciclomotori e motocicli con targa	1.00	0.70	0.20
Motoveicoli, autovetture, autocarri, camper e simili fino a 3.5 T, roulotte, autobus fino a 12 posti compreso il conducente.	3.00	2.00	1.00
Autotreni ed autosnodati	10.00	05.00	03.00
Autobus oltre 12 posti, autocarri, camper e simili oltre 3.5 T, rimorchi.	08.00	05.00	03.00
Velocipedi e veicoli a trazione animale o a braccia.	Deposito gratuito		

Comune di Tito



Regolamento del servizio di rimozione veicoli.